

Comune di Striano

(Città metropolitana di Napoli)



Regolamento per l'istituzione del Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA Volontario Comunale

**Adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 del 03 Maggio 2017**

**Aggiornato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 27 aprile
2022**

ART. 1 - FINALITA'

Il Comune di Striano Istituisce il servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA Volontaria Comunale, individuando la figura della Guardia per il servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA Volontaria Comunale, a tutela del territorio, dell'Ambiente, dell'osservanza dei Regolamenti Comunali di POLIZIA Urbana, del corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, anche nell'ottica del miglioramento del Servizio di raccolta dei Rifiuti "porta a porta", nonché il rispetto della cosa Pubblica, del controllo dei Rifiuti, della conduzione dei cani in aree Pubbliche, della protezione degli Animali, della difesa del Patrimonio Zootecnico, Faunistico, della tutela Ambientale, del Patrimonio Artistico, Archeologico e dell'Arredo Urbano, interventi di Protezione Civile, e per necessità operative particolari, quali Ausilio eccezionale per la Pubblica incolumità nelle feste patronali, manifestazioni culturali, sportive e servizio di POLIZIA Stradale in supporto alla POLIZIA Locale;

ART. 2 – VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di Vigilanza Volontaria Comunale in materia di tutela Ambientale, la Protezione degli Animali, la Difesa del Patrimonio Zootecnico, Faunistico, del Patrimonio Artistico, Archeologico e dell' Arredo Urbano costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.

L'organizzazione del servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi, mentre il coordinamento del servizio è affidato alla ANPANA OEPA OdV Napoli che curerà il rapporto con l'Ente e le Autorità in maniera Volontaria e Gratuita.

ART. 3 – FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Fermo restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di POLIZIA giudiziaria per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni, la vigilanza e la conseguente segnalazione agli organi competenti, di cui all'art. 1, è affidata, altresì, alle Guardie Ecozoofile Ambientali Volontarie Comunali che ne abbiano facoltà ai sensi della vigente legislazione.

Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali altro personale dipendente dal Comune per specifiche materie nei casi e con i limiti previsti dalla legge.

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalla legge.

ART. 4 – DEFINIZIONE DI GUARDIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA COMUNALE

La guardia AMBIENTALE ECOZOOFILA Volontaria Comunale si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura di volontario che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sulle corrette applicazioni di normative ed ordinanze.

Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, agli animali, all'immagine e al decoro della città.

Svolge le funzioni di vigilanza e di controllo provvedendo a segnalare al responsabile del servizio, le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali in materia di Ambiente, Animali, del patrimonio zootecnico, faunistico, del Patrimonio Artistico, Archeologico e dell'arredo urbano.

Il servizio di vigilanza è svolto sull'intero territorio comunale.

ART. 5 – NOMINA A GUARDIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina le guardie ecozoofile ambientali comunali, con proprio

provvedimento amministrativo, tra i candidati proposti dall' ANPANA OEPA e ritenuti idonei. Se dovesse essere necessario, lo stesso Sindaco potrà richiedere il Decreto di nomina Prefettizia a Guardie Particolari Giurate. È possibile, inoltre, stipulare una convenzione tra l'Associazione e l'Ente, se si dovesse ravvisare la necessità o per particolari esigenze dell'Ente stesso. Le Guardie, qualunque sia la loro nomina, si impegnano a sottostare al presente regolamento e a rispettarlo integralmente. Di conseguenza se ne chiede la presa d'atto e la piena adesione anche alle Autorità ed agli organi competenti preposti alla nomina delle Guardie in questione.

ART. 6 – REQUISITI PER LA NOMINA

Coloro che intendono acquisire la nomina di Guardia per il servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILE Comunale devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a. essere Cittadino Italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
- b. avere raggiunto la maggiore età;
- c. essere in possesso del titolo di studio di Scuola Secondaria di Primo grado;
- d. godere dei diritti civili e politici;
- e. di non aver riportato condanne per delitto non colposo;
- f. di essere idoneo al Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILE attestato da certificato Medico;
- g. di possedere l'idoneità tecnica al servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILE rilasciato dalla Regione Campania e/o Organizzazione Riconosciuta dalla stessa il cui corso è stato Patrocinato dal Comune di Striano;
- h. conoscere il territorio comunale.

ART. 7 – INCARICO DI GUARDIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILE VOLONTARIA COMUNALE

L'incarico di Guardia per il Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILE Volontaria Comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte al precedente art. 5.

Il Sindaco emanerà il Decreto di nomina di Guardia per il Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILE Volontaria Comunale

Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

L'incarico potrà essere sospeso o revocato ed è condizionato al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.

La Guardia per il Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILE Volontaria Comunale è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.

Alla Guardia per il Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILE Volontaria Comunale viene rilasciato tesserino di riconoscimento che attesta l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

La Guardia per il Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILE Volontaria Comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e dovrà indossare apposita divisa e/o (pettorina) con la scritta "Comune di Striano - POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILE" e la qualifica ricoperta.

L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia luogo in alcun modo alla costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della legge 11/11/1991 n. 266.

Al termine del periodo di servizio verrà rilasciato ad ogni Guardia per il Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILE un attestato di servizio con note di merito utilizzabile quale attestazione di attività svolta nell'ambito di concorsi sia pubblici che privati.

ART. 8 – DOVERI DELLA GUARDIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILE COMUNALE

La Guardia per il Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILE Volontaria Comunale nell'espletamento delle funzioni deve:

- assicurare il servizio così come stabilito dal Comune, tramite il responsabile del servizio;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile comunale;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;

- durante il servizio di vigilanza indossare la divisa e/o pettorina;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire, con la massima tempestività, al responsabile del servizio, che curerà la trasmissione alle autorità competenti e comunque non oltre 30 giorni del mese successivo;
- usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio.

Se un volontario viene a conoscenza di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato a darne immediata notizia al responsabile del servizio che provvederà ad informare il Comando di POLIZIA Municipale e/o autorità competenti.

E' fatto assolutamente divieto alla Guardia per il Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal responsabile.

ART. 9 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionali preposti (POLIZIA Municipale – Carabinieri – POLIZIA di Stato – Guardia di Finanza – POLIZIA Provinciale – ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati alla Guardia per il Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA Comunale, di tali segnalazioni si terrà conto ai fini di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

L'eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile del servizio e sentito l'interessato, comportano una sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dalla attività, effettuati i dovuti accertamenti, il responsabile proporrà al Sindaco la revoca della nomina.

La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è disposta d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento e disciplinare allegato.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

ART. 10 – COMPITI DELLA GUARDIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA COMUNALE

Le Guardie per il Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA Comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione.

La Guardia per il servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA Comunale provvede a segnalare immediatamente al responsabile del servizio ogni anomalia riguardante la non corretta applicazione delle leggi e violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali in materia di Ambiente, Animali, del Patrimonio Zootecnico, Faunistico, del Patrimonio Artistico, Archeologico e dell'Arredo Urbano mediante rapporto di servizio nel quale dovrà essere indicata ogni informazione, anche fotografica, compresa l'individuazione degli autori dell'infrazione.

Il singolo volontario deve assicurare almeno 8 ore di servizio settimanale distribuite su turni che saranno appositamente assegnati dal responsabile del servizio. La singola Guardia dovrà comunicare con preavviso, almeno settimanale, la disponibilità delle giornate e degli orari.

Il singolo volontario dovrà garantire, almeno, 36 ore mensili. Qualora per motivi personali non potesse assolvere a tale impegno ne dovrà dare comunicazione scritta al responsabile del servizio, fermo restando che detti esoneri non superino i minimi che discrezionalmente verranno indicati, superati i quali saranno soggetti a sanzioni disciplinari e che comunque dovranno garantire la loro opera almeno quattro volte al mese. Le Guardie per il Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA dovranno anche impegnarsi a frequentare i corsi di aggiornamento e perfezionamento che verranno istituiti dal responsabile del servizio, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni o Autorità Pubbliche.

ART. 11 – COMPITI DEL COMUNE

Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in capo al responsabile del servizio, supportato dal Corpo di POLIZIA Municipale.

Il responsabile del Corpo di POLIZIA Municipale esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/91.

Il Comune, a mezzo dell'ufficio Contratti, stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività di volontariato.

ART. 12 – CORSI FORMATIVI ED AGGIORNAMENTO

Il Comune, tramite il responsabile del servizio, organizzerà corsi di formazione per tutti gli aspiranti Guardie per il Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA Comunali.

I corsi di formazione verranno effettuati dal responsabile del servizio per conto del Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

I corsi di formazione, della durata di 66 ore, saranno tenuti da personale esperto e qualificato anche se appartenente ad altro Ente individuato dal responsabile del servizio.

Il responsabile del servizio in sinergia al Comando POLIZIA Municipale provvederà alla indicazione ed espletamento del bando di selezione, all'organizzazione e docenza per i corsi di formazione.

La Commissione di valutazione sarà presieduta da un Dirigente della POLIZIA Municipale.

I corsi saranno articolati in lezioni di circa tre ore sulle seguenti materie:

1. la figura della Guardia per il Servizio di POLIZIA AMBIENTALE ECOZOOFILA Comunale;
2. la normativa Comunale, Città Metropolitana, regionale e statale, in materia Ambientale e benessere animale;
3. regolamenti ed ordinanze comunali in materia Ambientale, Animali, del Patrimonio Zootecnico, Faunistico, del Patrimonio Artistico, Archeologico e dell'Arredo Urbano;
4. gli illeciti amministrativi e i reati ambientali sugli animali;
5. il procedimento sanzionatorio amministrativo;
6. l'organizzazione dei servizi Ambientali, Animali, del Patrimonio Zootecnico, Faunistico, del Patrimonio Artistico, Archeologico e dell'Arredo Urbano;

ART. 13 – ENTATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale.

INDICE

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 – VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

ART. 3 – FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

ART. 4 – DEFINIZIONE DI GUARDIA AMBIENTALE ECOZOOFILA

ART. 5 – NOMINA A GUARDIA AMBIENTALE ECOZOOFILA COMUNALE

ART. 6 – REQUISITI PER LA NOMINA

**ART. 7 – INCARICO DI GUARDIA AMBIENTALE ECOZOOFILA VOLONTARIA
COMUNALE**

**ART. 8 – DOVERI DELLA GUARDIA AMBIENTALE ECOZOOFILA VOLONTARIA
COMUNALE**

ART. 9 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

**ART. 10 – COMPITI DELLA GUARDIA AMBIENTALE ECOZOOFILA VOLONTARIA
COMUNALE**

ART. 11 – COMPITI DEL COMUNE

ART. 12 – CORSI FORMATIVI ED AGGIORNAMENTO

ART. 13 – ENTATA IN VIGORE